



Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA

D. Lgs. 30 GIUGNO 2016 N. 126

Istruzioni tecniche, linee guida,
note e modulistica

2 agosto 2016



INDICE

Nota di lettura.....	pag. 2
Istruzioni tecniche e modulistica.....	pag. 8
La SCIA unica.....	pag. 9
La Ricevuta di avvenuta presentazione.....	pag.10
La modulistica unificata – gli obblighi di pubblicazione.....	pag.12
Allegati: MODULISTICA – PROPOSTE.....	pag. 14
<i>Proposta orientativa Mod. 1: Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) – (eventuale) SCIA unica</i>	
<i>Proposta Mod. 2: Ricevuta avvenuta presentazione istanza/segnalazione/comunicazione – (eventuale) Comunicazione di avvio del procedimento</i>	

NOTA DI LETTURA

DECRETO LEGISLATIVO RECANTE “ATTUAZIONE DELLA DELEGA IN MATERIA DI SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA) ”

PREMESSA

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia, ha approvato il 15 giugno, in esame definitivo il decreto legislativo recante Norme in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), in attuazione dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

Il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 è stato quindi pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2016.

OSSERVAZIONI ED EMENDAMENTI

L'ANCI, sia in sede di Conferenza Unificata che in sede parlamentare, ha formulato una serie di osservazioni che sono state recepite e introdotte definitivamente dal Governo.

In particolare:

- ✓ All'art. 2 si prevede l'adozione da parte delle amministrazioni statali di moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici **e anche la relativa organizzazione dei dati** delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni, nonché della documentazione da allegare come richiesto in sede di Conferenza Unificata
- ✓ All'art. 3 è stata accolta l'indicazione della Conferenza unificata (nonché del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari) di **introdurre le innovazioni riguardanti la disciplina della Scia mediante modifica della legge n. 241 del 1990**, piuttosto che in un diverso e separato corpus normativo. Pertanto le disposizioni precedentemente contenute agli artt. 2 e 3 dello schema di decreto, sono state riscritte e riunite nel nuovo art. 3, rubricato “Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241”. In particolare, su richiesta dell'ANCI, viene inserito nella legge n. 241 del 1990 il nuovo art. 18-bis, con il quale si stabilisce **che alla presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni deve essere rilasciata immediatamente, anche in via telematica, una ricevuta che ne attesta l'avvenuta presentazione e indica i termini entro i quali l'amministrazione è**

tenuta a rispondere o entro i quali il silenzio equivale ad accoglimento dell'istanza.

Inoltre è stato accolto l'emendamento secondo il quale **le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta, ferma restando la responsabilità del soggetto competente.**

- ✓ All'art. 4 infine, è stato previsto un termine congruo (1 gennaio 2017) affinché le Regioni e gli enti locali si adeguino alle nuove disposizioni della legge n. 241 del 1990 introdotte dal decreto legislativo.

CONTENUTO

Articolo 1 - Libertà di iniziativa privata

L'articolo 1 del decreto legislativo reca la disciplina generale applicabile alle attività private non soggette ad autorizzazione espressa e soggette a segnalazione certificata di inizio di attività, ivi incluse le modalità di presentazione delle segnalazioni o istanze alle pubbliche amministrazioni. Resta inalterata la disciplina delle altre attività private non soggette ad autorizzazione espressa.

Spetterà a successivi decreti legislativi l'individuazione delle attività oggetto di mera comunicazione, di Scia o di silenzio assenso, nonché di quelle per le quali è necessario il titolo espresso. Come clausola residuale si prevede che tutte le attività private non espressamente disciplinate dai predetti decreti o dalla normativa europea, statale o regionale non sono soggette a controllo preventivo. In accoglimento delle osservazioni formulate dal Consiglio di Stato, è stata corretta l'espressione "autorizzazione espressa" con quella di "titolo espresso", al fine di ricomprendervi anche le attività ancora soggette a licenza, concessione, permesso, nulla osta, ecc.; è stato inoltre precisato che le attività private non espressamente individuate dai successivi decreti, e che non sono oggetto di disciplina europea, statale o regionale, non sono soggette a controllo preventivo.

Articolo 2 - Informazione di cittadini e imprese

L'articolo 2 disciplina le informazioni di cittadini e imprese. In particolare, si prevede l'adozione da parte delle amministrazioni statali di moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni, nonché della documentazione da allegare. È stata introdotta la possibilità per il privato di indicare l'eventuale domicilio digitale per le comunicazioni con l'amministrazione. La modulistica concernente l'edilizia e l'avvio di attività produttive è adottata mediante accordi o intese in sede di Conferenza unificata, al fine di coordinare le discipline dei vari livelli di governo e realizzare moduli uniformi. Ai fini dell'alleggerimento degli oneri

burocratici a carico del cittadino, in ogni caso, i moduli devono essere effettivamente standardizzati, esaustivi ed efficaci.

Ai sensi del comma 2, tali moduli devono essere pubblicati sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni destinatarie delle istanze, segnalazioni o comunicazioni. Tale adempimento si affianca agli obblighi già previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013 che dispone la pubblicazione delle informazioni relative agli atti e i documenti da allegare all'istanza. Laddove non sia possibile la pubblicazione dei predetti moduli, le pubbliche amministrazioni pubblicano in loro luogo l'elenco degli stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, di certificazione o di atto di notorietà, nonché delle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati o delle dichiarazioni di conformità dell'agenzia delle imprese, necessari a corredo della segnalazione, indicando le norme che ne prevedono la produzione.

Il comma 3 rivede in larga parte l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inadempienza agli obblighi di pubblicazione da parte degli enti locali: le Regioni, anche su segnalazione del cittadino, assegnano agli enti interessati un congruo termine per provvedere, decorso inutilmente il quale adottano le misure sostitutive, nel rispetto della disciplina statale e regionale applicabile. In caso di inadempienza anche da parte delle Regioni è previsto l'intervento sostitutivo dello Stato.

Il comma 4 chiarisce che l'amministrazione può chiedere all'interessato informazioni o documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell'istanza, segnalazione o comunicazione e dei relativi allegati, a quanto pubblicato nel sito o nei moduli. È vietata ogni richiesta di informazioni o documenti ulteriori rispetto a quelli pubblicati nel sito o indicati nei moduli, nonché di documenti in possesso di una pubblica amministrazione.

Il comma 5, infine, prevede che la mancata pubblicazione delle informazioni e dei documenti sopra elencati, e la richiesta di integrazioni documentali non corrispondenti alle informazioni e ai documenti pubblicati, costituiscono illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi. Resta ferma, in ogni caso, la garanzia per il soggetto inadempiente dello svolgimento del procedimento disciplinare, solo al termine del quale potrà essere irrogata la sanzione.

Articolo 3 - Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241

L'articolo 3 è stato profondamente modificato rispetto al testo licenziato dal Consiglio dei Ministri in via preliminare. In particolare, è stata accolta l'indicazione unanime della Conferenza unificata, del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari di introdurre le innovazioni riguardanti la disciplina della Scia mediante la modifica della legge n. 241 del 1990, piuttosto che in un diverso e separato corpus normativo.

Le disposizioni precedentemente contenute agli articoli 2 e 3 dello schema di decreto, pertanto, sono state riscritte e riunite nel loro complesso nel nuovo articolo 3, rubricato “Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241”. In particolare:

- la lett. a) inserisce nella legge n. 241 del 1990 il nuovo art. 18-*bis*, con il quale si stabilisce – in accoglimento delle osservazioni della Conferenza unificata – che alla presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni deve essere rilasciata immediatamente, anche in via telematica, una ricevuta che ne attesta l’avvenuta presentazione e indica i termini entro i quali l’amministrazione è tenuta a rispondere o entro i quali il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. Se la ricevuta contiene le informazioni previste dall’art. 8 della legge n. 241 del 1990, essa costituisce comunicazione di avvio del procedimento. La data di protocollazione dell’istanza, segnalazione o comunicazione non può comunque essere diversa da quella di effettiva presentazione. Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta, ferma restando la responsabilità del soggetto competente. Si è poi stabilito che nel caso di istanza, segnalazione o comunicazione presentate ad un ufficio diverso da quello competente, i termini per il divieto di prosecuzione dell’attività e per la formazione del silenzio assenso decorrono dal ricevimento dell’istanza, segnalazione o della comunicazione da parte dell’ufficio competente.
- la lett. b) reca modifiche di coordinamento all’art. 19 della legge n. 241 del 1990. In particolare:
 - ∞ la possibilità di iniziare l’attività dalla data della presentazione della Scia è estesa anche ai casi di Scia plurima di cui al nuovo art. 19-*bis*, comma 2;
 - ∞ il provvedimento di sospensione dell’attività intrapresa è limitato ai casi di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell’interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, mentre negli altri casi l’amministrazione competente può solo prescrivere le misure necessarie a colmare la carenza dei requisiti e dei presupposti. La richiesta istruttoria dell’amministrazione interrompe il termine di sessanta giorni, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l’adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti espliciti (di divieto di svolgimento o prosecuzione dell’attività o di proroga della sospensione), decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
- la lett. c) inserisce **nella legge n. 241 del 1990 il nuovo art. 19-*bis***, a seguito di una specifica richiesta avanzata dagli enti locali in sede di Conferenza unificata. Il comma 1 stabilisce che sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione è indicato lo sportello unico, di regola telematico, al quale presentare la Scia, anche in caso di procedimenti connessi di

competenza di altre amministrazioni o di diverse articolazioni interne dell'amministrazione ricevente. Lo sportello unico può avere più sedi, al solo scopo di garantire la pluralità dei punti di accesso sul territorio. Ai sensi del comma 2, se per lo svolgimento di un'attività soggetta a Scia sono necessarie altre Scia, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l'interessato presenta un'unica Scia allo sportello unico. L'amministrazione che riceve la Scia la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini previsti, di eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti conformativi o di divieto di prosecuzione dell'attività. Il comma 3 stabilisce che nel caso in cui l'attività oggetto di Scia è condizionata all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all'esecuzione di verifiche preventive, l'interessato presenta allo sportello di cui al comma 1 la relativa istanza, a seguito della quale è rilasciata ricevuta ai sensi dell'articolo 18-bis. In tali casi, il termine per la convocazione della conferenza di cui all'articolo 14 decorre dalla data di presentazione dell'istanza e l'inizio dell'attività resta subordinato al rilascio degli atti medesimi, di cui il predetto sportello dà comunicazione all'interessato. La formulazione adottata recepisce le osservazioni della Conferenza unificata e la terza opzione suggerita sia dal Consiglio di Stato che dalle Commissioni parlamentari per cui con la presentazione della Scia unica si attiva un meccanismo per l'ottenimento dell'autorizzazione presupposta a cura dell'amministrazione ricevente, consentendo l'avvio dell'attività nel momento in cui la medesima autorizzazione sarà rilasciata.

- la lett. d) precisa che i termini per la formazione del silenzio assenso decorrono dalla data di ricevimento della domanda del privato.
- la lett. e) accoglie un'ulteriore osservazione delle Commissioni parlamentari, in ragione della quale la decorrenza del termine per l'adozione del divieto di prosecuzione dell'attività e la formazione del silenzio assenso non escludono la responsabilità del dipendente che non abbia agito tempestivamente nel caso in cui la Scia o l'istanza non fosse conforme alle norme vigenti.
- la lett. f) reca una modifica di coordinamento all'art. 29, comma 2-ter, della legge n. 241 del 1990, prevedendo che anche le disposizioni concernenti la presentazione di istanze, segnalazioni e comunicazioni attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

Articolo 4- Disposizioni transitorie e di attuazione

L'articolo 4, infine, dispone l'obbligo per le Regioni e gli enti locali di adeguarsi alle nuove disposizioni della legge n. 241 del 1990 introdotte dal presente decreto entro il **1° gennaio 2017**.

Istruzioni tecniche e modulistica

L'art. 1, primo comma, del D.Lgs. 30 giugno 2016 n. 126, concerne la "libertà di iniziativa privata", stabilendo come lo stesso provvedimento "reca la disciplina generale applicabile ai procedimenti relativi alle attività private non soggette ad autorizzazione espressa e soggette a segnalazione certificata di inizio attività, ivi incluse le modalità di presentazione delle segnalazioni o istanze alle pubbliche amministrazioni".

Il provvedimento, in attuazione dell'art. 5 della legge 7 agosto 2015 n. 124, detta alcune disposizioni generali applicabili ai procedimenti relativi alle attività non assoggettate ad autorizzazione espressa, rinviando a successivi decreti legislativi l'individuazione dei procedimenti da ricondurre ai regimi amministrativi definiti dal citato art. 5: segnalazione certificata di inizio attività – SCIA di cui all'art. 19, legge n. 241/1990; silenzio assenso di cui all'art. 20, legge n. 241/1990; mera comunicazione (comunicazione preventiva); titolo espresso.

La legge delega prevedeva anche l'introduzione della disciplina generale delle attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva (od altro titolo). Al riguardo il citato art. 1 del decreto, dispone che:

- resta ferma la disciplina delle altre attività private non soggette ad autorizzazione espressa (c. 1);

- le attività private che non verranno espressamente individuate dai successivi decreti legislativi di cui sopra, o specificatamente oggetto di disciplina da parte della normativa europea, statale e regionale, "sono libere" (c. 2).

I successivi artt. 2 e 3 del decreto n. 126, recano disposizioni di innovazione procedimentale ed organizzativa che coinvolgono anche gli enti locali, i cui riflessi operativi più significativi sono esaminati nei successivi paragrafi.

Si ritiene utile evidenziare che gli enti locali (e le regioni) sono chiamati ad adeguarsi alle nuove disposizioni di cui agli artt. 18-bis, 19 e 19-bis della legge n. 241/1990, entro il 1° gennaio 2017 (cfr. art. 4, D.Lgs. n. 126/2016).

1. La SCIA unica

La disciplina della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) è stata modificata dal decreto n. 126/2016:

- introducendo la “SCIA unica” con il nuovo art. 19-bis, legge n. 241/1990, che attiene alla “Concentrazione dei regimi amministrativi”, con l’intento di semplificarne il procedimento per talune tipologie di attività;
- in merito al regime di eventuale sospensione dell’attività, con modifiche all’art. 19, legge n. 241/1990, per le quali si rinvia espressamente alle lett. b) e c), art. 3, dello stesso decreto.

Con riferimento alle modifiche più rilevanti, in altre parole, qualora per lo svolgimento di un’attività:

A) siano necessarie più segnalazioni, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, il soggetto interessato può presentare una SCIA unica all’apposito sportello (di cui infra). L’Ente che ha ricevuto la SCIA la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate per consentire loro, per quanto di competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per l’esercizio dell’attività medesima. Le PA che ricevono la SCIA unica, fino a cinque giorni prima della scadenza del termine di 60 giorni (30 giorni per la SCIA edilizia) previsto dall’art. 19 della legge n. 241/1990, possono presentare (all’Ente che ha ricevuto la SCIA unica) eventuali proposte motivate per l’adozione di provvedimenti inibitori, repressivi o (eventualmente) sospensivi previsti dallo stesso art. 19 in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti;

B) occorra l’acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive, l’interessato può presentare all’apposito sportello unico la relativa istanza, a seguito della quale è rilasciata ricevuta di avvenuta presentazione ai sensi dell’art. 18-bis, legge n. 241/1990 (vedasi successivo paragrafo). In questo caso il procedimento concerne, in buona sostanza, attività non pienamente liberalizzate, posto che l’efficacia della SCIA ha come presupposto l’acquisizione degli atti, pareri e verifiche sopra indicati. In tali casi, infatti, l’inizio dell’attività resta subordinato al rilascio degli atti medesimi, di cui lo sportello darà comunicazione all’interessato. La norma prevede, infine, che il termine per l’eventuale convocazione della

conferenza di servizi da parte dell'Ente precedente decorra dalla data di presentazione della SCIA (allo sportello unico).

Il nuovo art. 19-bis prevede, infine, che sia indicato sul sito istituzionale dell'Ente locale (così come di qualsiasi altra PA) lo sportello unico, di regola telematico, al quale presentare la SCIA anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni (SCIA unica); lo sportello dovrà essere istituito dagli Enti locali, come ricordato nelle Premesse alla presente trattazione, entro il 1° gennaio 2017.

In relazione a quanto sopra è proposta (vedasi modello n. 1 in allegato) una schematizzazione della segnalazione certificata - SCIA unica, che può costituire un orientamento per la concreta attuazione da parte degli Enti locali delle novità introdotte dal provvedimento di cui trattasi, proposta da integrare ed applicare in relazione alle diverse fattispecie concrete.

2. La Ricevuta di avvenuta presentazione

Il decreto introduce il nuovo art. 18-bis della legge n. 241/1990, inerente la presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni, in attuazione del criterio delegato (cfr. art. 5, c. 1, legge n. 124/2015) per il quale occorre prevedere *“l’obbligo di comunicare ai soggetti interessati, all’atto di presentazione di un’istanza, i termini entro i quali l’amministrazione è tenuta a rispondere ovvero entro i quali il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento della domanda”*.

La novella prevede quindi il rilascio immediato, anche in forma telematica, di una Ricevuta (vedasi proposta di modello n. 2 in allegato) che attesta l'avvenuta presentazione dell'istanza, della segnalazione e della comunicazione e indica i termini entro i quali l'Ente è tenuto, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio della stessa amministrazione equivale ad accoglimento dell'istanza.

La Ricevuta costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7, legge n. 241/1990, se contiene le informazioni di cui all'art. 8 della stessa legge:

“a) l’amministrazione competente;

b) l’oggetto del procedimento promosso;

c) l’ufficio e la persona responsabile del procedimento;

c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall’articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell’amministrazione;

c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;

d) l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti.”

La Ricevuta, in effetti, non può non contenere già buona parte delle informazioni indicate dalle predette lettere, per cui può risultare agevole integrare i dati con quanto richiesto per configurare la medesima Ricevuta anche come Comunicazione di avvio del procedimento; nel caso di gestione del procedimento con modalità telematica occorre inoltre considerare quanto previsto in tema di fascicolo informatico dall’art. 41 CAD, e, quindi – con particolare riferimento all’avvio del procedimento – anche la comunicazione agli interessati delle *“modalità per esercitare in via telematica i diritti di cui all’articolo 10 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241”*.

Nel caso di presentazione di SCIA secondo quanto previsto dalla lett. B) del precedente par. 1, il nuovo art. 19-bis prevede il rilascio della Ricevuta di cui trattasi. Si ritiene utile precisare come la stessa disposizione stabilisce che il termine per la convocazione della conferenza di servizi (da parte dell’Ente procedente) decorre dalla data di presentazione dell’istanza (di cui alla stessa Ricevuta).

È infine da evidenziare che le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della Ricevuta, ferma restando la responsabilità del soggetto competente.

3. La modulistica unificata – gli obblighi di pubblicazione

Le amministrazioni statali sono chiamate (cfr. art. 2, decreto n. 126) ad adottare moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni oggetto dei decreti da adottare ai sensi dell'art. 5 della legge n. 124/2015, richiamato nelle Premesse alla presente trattazione. Tutti i moduli dovranno contenere la possibilità del privato di indicare l'eventuale domicilio digitale per le comunicazioni con l'amministrazione interessata.

I moduli riferiti all'edilizia ed all'avvio di attività produttive, concernenti la presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni agli Enti locali (ed alle amministrazioni regionali), saranno adottati in sede di Conferenza unificata, tenendo conto delle specifiche normative anche regionali.

L'Ente locale è tenuto a pubblicare sul proprio sito istituzionale i moduli che saranno adottati per i procedimenti di propria competenza. Il Comune è comunque chiamato a pubblicare sul proprio sito l'elenco degli stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, di certificazione o di atto di notorietà, nonché delle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati o delle dichiarazioni di conformità dell'agenzia delle imprese, necessari a corredo della segnalazione (indicando le norme che ne prevedono la produzione), nei casi in cui la documentazione deve essere individuata dallo stesso Ente ovvero fino all'adozione dei moduli di cui sopra.

Si ritiene opportuno evidenziare di seguito quanto ulteriormente previsto dall'art. 2 del decreto:

- l'Ente locale può chiedere all'interessato informazioni o documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell'istanza, segnalazione o comunicazione presentata (e dei relativi allegati) a quanto pubblicato nel proprio sito istituzionale. È vietata ogni richiesta di informazioni o documenti ulteriori rispetto a quelli così indicati, nonché di documenti in possesso di altre pubbliche amministrazioni;

- se l'Ente non provvede alla pubblicazione di cui trattasi la Regione, anche su segnalazione del cittadino, assegna al Comune inadempiente un congruo termine per provvedere, decorso inutilmente il quale adotta le misure sostitutive nel rispetto della disciplina statale e regionale applicabile nella relativa materia. In caso di inadempienza della Regione si provvede in via sostitutiva ai sensi dell'art. 8 della legge n. 131/2003;

- la mancata pubblicazione delle informazioni e dei documenti nonché la richiesta di integrazioni documentali non corrispondenti alle informazioni e ai documenti pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente, costituiscono illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio del soggetto responsabile, con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi.

Restano ferme le disposizioni in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

Allegati: MODULISTICA – PROPOSTE

Proposta orientativa Mod. 1: Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) – (eventuale) SCIA unica

Proposta Mod. 2: Ricevuta avvenuta presentazione istanza/segnalazione/comunicazione – (eventuale) Comunicazione di avvio del procedimento

Proposta orientativa Mod. 1
Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA
(eventuale) SCIA unica

Al Comune di

Il/La sottoscritt _____ nat_ a _____
il _____ residente in _____ via
_____ n. _____ cod. fisc.
_____ in proprio / quale legale rappresentante
del _____ con sede in _____ via
_____ n. _____ P. Iva _____,
(eventuale) con domicilio digitale _____,
ai fini e per gli effetti di cui all'art. 19 della legge n. 241/1990 e del D.Lgs. 30
giugno 2016, n. 126,

SEGNALA

che dal _____ provvederà a dare inizio / effettuare /
realizzare / modificare

quanto di seguito indicato:

(Tipologie e caratteristiche dell'attività oggetto di segnalazione)

consapevole delle conseguenze penali e amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi,

DICHIARA E AUTOCERTIFICA

che ai fini di quanto sopra segnalato:

- non sussistono nei propri confronti, cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge n. 575/1965 (autocertificazione antimafia);
- *(eventuale)* l'edificio / locali / area in cui si svolge l'attività ha / hanno una destinazione d'uso compatibile con l'attività stessa;
- l'attività sarà svolta nel rispetto delle norme applicabili all'attività oggetto della presente segnalazione e delle relative prescrizioni;
- di essere in possesso di eventuali autorizzazioni / titoli preliminari necessari allo svolgimento dell'attività oggetto della segnalazione;
- di essere in possesso dei requisiti morali e professionali necessari per lo svolgimento dell'attività oggetto della presente segnalazione;
- in caso di attività che necessitano di requisiti professionali, questi sono posseduti da:
 - titolare / legale rappresentante
 - preposto / delegato dalla società
- di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati e potranno essere comunicati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente segnalazione viene resa e in applicazione delle disposizioni sulla pubblicazione degli atti, ai sensi della legge n. 241/1990. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il titolare del trattamento è il Comune al quale la presente SCIA viene inoltrata.

A corredo della presente Segnalazione il sottoscritto unisce:

- le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda gli stati, le qualità personali e i fatti previsti dagli artt. 47 e 27 del T.U. 28 dicembre 2000, n. 445;
- *(eventuale)* le attestazioni ed asseverazioni di tecnici abilitati, prescritte dalla normativa vigente per l'attività/l'opera/l'intervento che intende realizzare, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese _____, corredate degli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza di codesto Ente;

- *(eventuale)* le autocertificazioni, attestazioni ed asseverazioni sostitutive dei pareri di cui alla normativa che regola quanto costituisce oggetto della presente Segnalazione certificata, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.

(eventuale SCIA unica)

Lo svolgimento dell'attività è soggetto agli ulteriori seguenti regimi amministrativi per i quali sono necessarie le seguenti SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche (indicare regimi, tipologia PA competente):

_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

ATTESTA

che quanto dichiarato con la presente Segnalazione, e autocertificato con gli atti acclusi, corrisponde a verità.

Luogo, data

FIRMA

ALLEGATI:

- *(eventuale)* Copia del documento di identità del dichiarante in corso di validità

- _____

- _____

¹ La Segnalazione certificata e corredata da quanto sopra indicato deve essere presentata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per i quali è previsto l'utilizzo di modalità telematica. In tal caso la Segnalazione certificata si considera presentata al momento della ricezione da parte di codesto Ente.

Ricevuta avvenuta presentazione istanza/segnalazione/comunicazione
(eventuale) **Comunicazione di avvio del procedimento**

Prot. _____

All'istante/presentatore

(eventuale) Ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti

(eventuale) Alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento

(eventuale) Ai soggetti ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, diversi dai suoi diretti destinatari,

Oggetto: Istanza/Segnalazione/Comunicazione _____ - Ricevuta avvenuta presentazione ex art. 18-bis, legge n. 241/1990 - *(eventuale)* Comunicazione di avvio del procedimento

L'UFFICIO/IL SERVIZIO _____

Ai sensi dell'art. 18-bis della legge n. 241/1990;

tenuto conto che _____ (*provvedimento legislativo ed atti organizzativi dell'Ente*) individuano lo scrivente Ufficio/Servizio come competente in merito all'istanza/segnalazione/comunicazione in oggetto;

ATTESTA

l'avvenuta presentazione di detta istanza/segnalazione/comunicazione, da parte di _____,

allo scrivente Ufficio/Servizio in data _____, prot. _____ ;

(eventuale) all'Ufficio/Servizio _____ in data _____, prot. _____, diverso dallo scrivente Ufficio/Servizio che ha ricevuto la stessa in data _____, prot. _____;

e conseguentemente

COMUNICA

che entro il termine del _____ questo Ufficio/Servizio è tenuto a rispondere, ovvero scaduto il termine del _____ senza che questo Ufficio/Servizio si sia attivato, l'istanza si intende accolta.

(eventuale)

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 7-10 della legge n. 241/1990,

COMUNICA

l'avvio del procedimento e, conseguentemente, quanto segue:

- *(eventuale, se non esaustivamente indicato sopra)* che l'oggetto del procedimento promosso è costituito da _____;

- Unità organizzativa responsabile della istruttoria: _____, Responsabile del procedimento: _____;

- è possibile prendere visione della documentazione relativa all'oggetto della presente comunicazione

in forma cartacea presso: _____;

on line sul sito istituzionale del Comune di _____, all'indirizzo: _____ *(ovvero altre modalità per esercitare in via telematica i diritti di cui all'art. 10, legge n. 241/1990)*;

- il procedimento deve concludersi entro la data del _____. In caso di inerzia dell'Amministrazione l'istante/presentatore potrà _____ *(indicare i rimedi esperibili in relazione all'oggetto del procedimento)*.

(eventuale)

COMUNICA

altresì, che la SCIA presentata si riferisce ad attività condizionata all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all'esecuzione di verifiche preventive, per cui:

- l'inizio dell'attività resta subordinato al rilascio degli atti medesimi, di cui verrà data comunicazione all'interessato;

(eventuale) - il termine per la convocazione della conferenza di servizi ex art.14, legge n. 241/1990, decorre dalla data di presentazione dell'istanza, della cui indicazione l'interessato sarà avvisato con successiva comunicazione.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE
